DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1974

relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore dei minorati

(74/328/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (1), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le modalità d'azione e di funzionamento del Fondo sono fissate dal regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (3);

considerando che, nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale (4) il Consiglio ritiene che, per portare a termine le azioni proposte nel settore sociale, occorra prevedere le risorse necessarie, segnatamente attraverso il rafforzamento della funzione del Fondo sociale europeo;

considerando che la risoluzione summenzionata prevede la realizzazione di un programma per la reintegrazione professionale e sociale dei minorati;

considerando che il 27 giugno 1974 il Consiglio ha adottato una risoluzione che stabilisce il primo programma di azione comunitaria per il riadattamento professionale dei minorati (5);

considerando che la situazione dell'occupazione dei minorati mette in evidenza la necessità di un'azione comune specifica, per meglio assicurare l'adattamento dell'offerta e della domanda di manodopera nell'ambito della Comunità;

considerando che l'intervento del Fondo deve facilitare le azioni temporanee di carattere dimostrativo intese a migliorare la qualità dei mezzi di riadattamento professionale, nonché l'organizzazione di corsi di formazione e di perfezionamento del personale che provvede al riadattamento professionale e sociale dei minorati;

considerando che l'intervento del Fondo non deve essere discriminatorio per quanto riguarda l'origine e la natura della menomazione;

considerando che l'esercizio di attività non subordinate meglio si adatta, in determinati casi, alle attitudini dei minorati;

considerando che la riforma del Fondo sociale europeo decisa dal Consiglio permette di contribuire agli oneri finanziari risultanti dalle iniziative che vengono o che verranno prese negli Stati membri al fine di favorire l'impiego e la mobilità geografica e professionale dei minorati,

DECIDE:

Articolo 1

1. Possono beneficiare del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, le operazioni specifiche volte a facilitare l'impiego e la mobilità geografica e professionale dei minorati, qualora tali operazioni si inseriscano in un ambito che comporti:

— l'integrazione, in un processo globale e continuo, di tutte le fasi del riadattamento funzionale, dell'adattamento o del riadattamento professionali e delle operazioni preliminari al collocamento;

— lo sviluppo di programmi e l'applicazione di metodi di riadattamento funzionale e di adattamento o di riadattamento professionali che rispondano alle esigenze dei minorati e che offrano a questi ultimi le migliori condizioni per portare a buon termine un'integrazione o una reintegrazione professionale e sociale adeguata rispetto alla situazione dei lavoratori non minorati.

2. Le operazioni che possono essere prese in considerazione in questo contesto sono le seguenti:

— azioni temporanee di carattere dimostrativo intese a migliorare la qualità dei mezzi di riadattamento professionale, nella misura in cui esse si inseriscono nel capitolo II, punto 2, del primo programma d'azione comunitario per il riadattamento professionale dei minorati;

— organizzazione di corsi di formazione e di perfezionamento:

(1) GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.
(2) GU n. C 23 dell'8. 3. 1974, pag. 15.
(3) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.
(4) GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.
(5) GU n. C 80 del 9. 7. 1974, pag. 30.

— del personale che partecipa al riadattamento funzionale, all'orientamento professionale, alla formazione, nonché all'adattamento o al riadattamento professionali e al reinserimento dei minorati ;

— degli specialisti nella formazione dei formatori.

Articolo 2

1. Indipendentemente dall'origine e dalla natura della menomazione, possono beneficiare del contributo del Fondo le persone che si presume potranno esercitare un'attività subordinata dopo riadattamento funzionale, adattamento o riadattamento professionali.

2. Possono ugualmente beneficiare del contributo del Fondo, alle condizioni previste nell'articolo 1 e nel paragrafo 1 del presente articolo, le operazioni effettuate a favore dei minorati destinati ad esercitare un'attività non subordinata.

Articolo 3

Possono costituire oggetto del contributo del Fondo, ai sensi della presente decisione, le provvidenze il cui elenco è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2397/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/74 [2].

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile ad operazioni il cui progetto sia stato approvato dalla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. GSCHEIDLE

---

[1] GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 58.
[2] Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.